



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Baldaro Biagio - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che in data 21 febbraio u.s. è stato notificato in Azienda il ricorso promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente Baldaro Biagio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità relative alle detrazioni operate dall'AMAT per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1996, e, quindi, al pagamento della somma complessiva di £ 5.185.241, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese del giudizio;
- atteso che gli emolumenti non sono stati corrisposti in quanto il Baldaro, con nota prot. n° AP/134 del 17.01.96, era stato collocato in aspettativa non retribuita;
- preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza del 15/01/1998 per la comparizione delle parti;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, in quanto sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1997;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente Sig. Baldaro Biagio per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Affari Legali dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di Previsione 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21 MAR. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. P.
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 04/aprile/1997

Prot. n° : Dir/ 707/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello
u.h. 17

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 21 marzo 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55
- 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Pretura di Taranto - Sez. Lavoro

R i c o r s o

p e r

Baldaro Biagio, nato il 27/5/1947, rappresentato e
difeso dall'avv. Domenico Casulli, presso il cui
studio in Taranto, via Pitagora 142, è elettivamente
domiciliato, giusta mandato a margine del presente
atto

c o n t r o

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti 657.
Si premette in

f a t t o

* L'istante lavora alle dipendenze dell'A.M.A.T. dal
1/8/1972, con la qualifica di agente di movimento.
* Con lettera r.r.r. datata 12/1/1996 n. 2881, a
mezzo dell'avv. A. Altamura, chiese all'Azienda
"facendo seguito alla richiesta di riconoscimento
dell'infermità per causa di servizio formulata in
data 18/12/1993" di essere adibito "immediatamente a
compiti e mansioni diverse rispetto a quelle attuali
di autista, stante la impossibilità di espletarle,
per incompatibilità con le sue condizioni di
salute".

* Con comunicazione del 17/1/1996, prot. AP 134, la

N. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 5.020
Taranto, 14

Aw. Domenico CASULLI
La incarico di rappresent
e difendermi nel giudizio
cui al presente atto ed in
conseguenziale di esecuz
e di eventuale appello, c
rendoLe all'uopo le più a
facoltà di legge, ivi comp
quella di transigere o qui
zare. Eleggo domicilio pr
il Suo studio, Via Pitagora
Taranto.

È firma autografa
Aw. Domenico Casulli

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2233
del	21 FEB 1996
Dirigente Amm. vo P.P.	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.d.A.	☐

Direzione di esercizio riscontrò la richiesta disponendo: a) l'invio del ricorrente a visita medica presso il Centro Medico FF.S. di Bari per accertarne l'idoneità allo svolgimento delle mansioni di agente di movimento; b) "considerata la mancanza di posti riservati dal regolamento aziendale al personale inidoneo", il suo collocamento in aspettativa "nelle more che venga accertata la sua idoneità, con decorrenza 18/1 p.v. e fino a revoca, per impedimento all'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento all. "A" al R.D. 148/1931".

* In data 15/2/1996 fu convocato a mezzo telegramma, per il giorno 20/2/1996, presso l'Ispettorato Sanitario Compartimentale FF.S. di Bari "per essere sottoposto a visita medica di idoneità".

* Il 20 febbraio si presentò puntualmente all'Ispettorato, dove i sanitari, effettuati i primi accertamenti, lo invitarono a ripresentarsi il 9 marzo per un ulteriore esame (elettromiografia).

* Il 18/3/1996 l'Azienda lo riammise in servizio con la qualifica di manovale.

* In data 4/4/1996, a termine degli accertamenti medici, gli venne comunicato che era stato ricono_

giunto inidoneo all'esercizio delle mansioni di ausiliario.

* Per tutto il periodo di aspettativa (18/1 - 17/3/1996) all'istante non è stata corrisposta alcuna retribuzione. L'Azienda, infatti, lo ha considerato in aspettativa per "motivi privati". In conseguenza gli sono stati corrisposti soltanto 10 ratei di 13[°] e, nell'occasione, si è provveduto a recuperare anche due ratei della 14[°] in precedenza corrisposti.

D i r i t t o

Le detrazioni operate sulla retribuzione sono del tutto illegittime per le seguenti ragioni.

1) Il richiamato art. 24 del Reg. All. "A" del R.D. 148/1931 recita al 1[°] comma: "L'aspettativa è concessa in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute ..., per bisogni privati, etc": al 2[°] comma: "L'aspettativa viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunti impedimenti all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'Azienda giudichi conveniente sperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio". Il 7[°] comma recita: "Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente

na diritto ... alla metà dello stipendio ... e ai
2/3 se le persone di famiglia a carico superano le
due".

2) Nel caso di specie, la Direzione dell'A.M.A.T.
prendendo atto della denuncia di impedimento allo
svolgimento delle proprie funzioni fatta dal
ricorrente, al fine di verificarne la fondatezza,
ha disposto l'accertamento dell'inidoneità. Con il
potere conferitole dal 2° comma dell'art. 24, ha
disposto il collocamento in aspettativa dello stesso
ricorrente, "considerata la mancanza di posti
riservati dal regolamento aziendale al personale
inidoneo". (Una "considerazione" del tutto
incongruente, dal momento che è il riconoscimento
della inidoneità che dà eventualmente accesso ai
posti riservati agli inidonei)

3) Tanto la prima che la seconda "disposizione"
comportano il trattamento giuridico ed economico,
previsto dal 7° comma dell'art. 24, in favore dei
dipendenti in aspettativa per motivi di salute, e
cioè la corresponsione parziale della retribuzione.

L'A.M.A.T. ha, invece, applicato (come si evince
dal codice, il "234", che spiega le detrazioni
operate sulla retribuzione) il "non trattamento"
previsto esclusivamente per l'aspettativa per

"bisogni privati" (cui non è assimilabile la denuncia di una infermità) concessa a domanda dell'interessato (che non aveva fatto alcuna domanda in tal senso).

* Va detto che il Baldaro, a fronte della prima detrazione operata sulla retribuzione, insorse con ricorso ex art. 700 c.p.c. al Giudice del Lavoro in data 12.3.1996. Il giudizio si concluse due mesi dopo, quando il Baldaro era stato già riammesso in servizio. Il Pretore rigettò il ricorso ritenendo (a nostro giudizio, a torto) che non sussistesse più il periculum in mora.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Come risulta dalle allegate buste paga dei mesi di febbraio, marzo e aprile 1996 - che liquidano le competenze dei mesi immediatamente precedenti -, al Baldaro, a causa della presunta aspettativa "per bisogni privati", non è stata corrisposta la retribuzione di gg. 14 del mese di gennaio (L. 1.230.396), di gg. 29 del mese di febbraio (L. 2.548.678), di gg. 16 del mese di marzo (L. 1.406.167), per complessive L. 5.185.241. Ai sensi del già citato co.7 dell'art. 24 aveva invece diritto, con un nucleo familiare a carico superiore a 2 persone, al 2/3 di detta somma, pari a

£. 3.456.827. L'Azienda, inoltre, non gli ha corrisposto due ratei di 13° 1996 (£. 223.341 x 2) e gli ha trattenuto due ratei della 14° 1995/96 già corrisposta (£. 221.675 x 2), che il Baldaro deve, invece, percepire nella misura dei 2/3, pari complessivamente a £. 593.356. Resta, pertanto, creditore di un totale di £. 4.050.183.

Tanto premesso, si rassegnano le seguenti

conclusioni

Voglia il Pretore adito:

- 1) dichiarare che le detrazioni operate dall'AMAT sulle retribuzioni spettanti al ricorrente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1996 sono assolutamente illegittime;
- 2) dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente a fruire per il periodo dal 18.1.1996 al 17.3.1996 del trattamento previsto dall'art. 24, co.7, del Reg. all. A al R.D. 148/1931;
- 3) condannare, in conseguenza, l'AMAT al pagamento della complessiva somma di £. 4.050.183, oltre il danno da svalutazione e gli interessi legali sulla somma rivalutata a far data dal di della maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
- 4) condannare l'AMAT al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal ricorrente, per aver dovuto far

ricorso al credito bancario, come risulta dalla documentazione che si esibisce, a fronte della mancata retribuzione relativa al periodo 18.1 / 17.3.1996, da liquidare in separata sede;

4) condannare infine l'AMAT al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Si allegano: lettera del ricorrente all'A.M.A.T. in data 12/1/1996; comunicazione dell'A.M.A.T. al ricorrente in data 17/1/1996; telegramma di convocazione presso l'Ispettorato Sanitario Compartimentale delle FF.S. in data 15/2/1996; comunicazione AMAT del 4/4/1996; buste paga febbraio marzo aprile dicembre 1996; stato di famiglia; estratto conto (3 fogli) del 31/3/1996 del M.F.S.; fotocopia art. 24 del Regolamento All. "A" R.D. 148/1931; stato di famiglia; ricorso ex art. 700 c.p.c.; comparsa AMAT; decreto del Pretore.

Taranto, 21/1/1997

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

